

Provincia di Biella

Subingresso in Concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea profonda ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Viverone, assentita all'Azienda BOSCHETTI Marco con D.D. n. 244 del 14.02.2025. PRAT. VIVERONE8

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 244 del 14.02.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di assentire al Sig. BOSCHETTI Marco, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in via Umberto I n° 45 - 13886 VIVERONE – (omissis) – iscritto nel Registro della C.C.I.A.A. come IMPRESA AGRICOLA (sez. speciale) - Numero REA: BI-171228 - il subentro nella titolarità dei diritti di concessione d'acqua riconosciuti al Sig. LUCCA BARBERO Ezio Nello con D.D. 29 marzo 2021 n° 492;

di dare atto che il Sig. BOSCHETTI Marco subentra legittimamente nella titolarità dei diritti d'acqua pubblica in oggetto, quale attuale conduttore dei terreni che usufruiscono della derivazione, un tempo assentita al Sig. LUCCA BARBERO Ezio;

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, l'Azienda BOSCHETTI Marco titolare della concessione per derivare una portata massima di litri al secondo 6,6 e una portata media di litri al secondo 0,0958 - corrispondenti a un volume massimo annuo di 3.000 metri cubi d'acqua da falda sotterranea profonda, mediante un pozzo in Comune di Viverone (Fg. 20 - mapp. 92) - Codice utenza regionale: BI10378 - Pratica provinciale: VIVERONE8 - Scadenza: 28 marzo 2061;

di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 3.140 di Rep., sottoscritto in data 25.02.2021 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.140 di Rep. del 25 febbraio 2021

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22, e pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni causali. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Viverone. In corrispondenza del pozzo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, la targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, all'atto della notifica della concessione stessa.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI